

COMUNE DI ROCCAIONE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 in data 17.07.2025

Indice

Articolo	Oggetto
1	Natura e finalità del servizio
2	Modalità di gestione
3	Destinatari del servizio
4	Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio
5	Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso
6	Commissione mensa
7	Composizione della commissione mensa
8	Compiti della commissione mensa
9	Modalità di comportamento
10	Norme igieniche
11	Collaborazioni esterne
12	Partecipazione al costo del servizio
13	Titolo di pagamento
14	Menu giornalieri
15	Diete speciali
16	Sospensione del servizio
17	Modalità di utilizzo del servizio
18	Locali mensa
19	Rinvio

Titolo I

Norme generali

Articolo 1 — Natura e finalità del servizio

1. Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado la partecipazione all'attività scolastica anche nei pomeriggi di rientro scolastico previsti, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio.
2. Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano percorsi didattici con rientro pomeridiano, la ristorazione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola.
3. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'amministrazione comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Articolo 2 — Modalità di gestione

1. La ristorazione scolastica è assicurata dal Comune mediante gestione diretta ovvero con affidamento del servizio a una o più imprese specializzate, le quali producono i pasti, necessari al fabbisogno giornaliero, utilizzando centri di cottura di proprietà comunale ovvero propri, debitamente certificati e autorizzati.
2. L'organizzazione e il controllo del servizio sono di competenza del Comune di Roccavione, cui sono demandati i seguenti compiti:
 - predisposizione, eventualmente insieme ai dietologi della ditta appaltatrice e sentita l'A.S.L. competente, dei menu, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguate all'età, al gradimento e alle esigenze alimentari dei bambini;
 - verifica del rispetto della programmazione alimentare (menu) nella misura minima del 80%, considerando la variabilità della restante programmazione imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore;
 - verifica della quantità e qualità degli alimenti, con particolare attenzione all'introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali e alle diete richieste per motivi religiosi e sanitari;
 - verifica degli ambienti e delle attrezzature rispetto alle norme igienico—sanitarie vigenti, nonché l'osservanza di queste da parte di tutti gli operatori addetti al servizio;
 - costante raccordo con i responsabili della ditta appaltatrice e dell'A.S.L. territorialmente competente per tutti gli aspetti e le problematiche di loro pertinenza.

Titolo II

Utenza e ammissioni

Articolo 3 — Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune.

Articolo 4 — Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

1. Per poter accedere al servizio di ristorazione l'alunno deve presentare ogni giorno al personale dalla Scuola identificato, all'ingresso e comunque antecedentemente all'ora stabilita di prenotazione al Centro di Cottura, il tagliando di avvenuto pagamento del pasto.

Titolo III

Vigilanza e partecipazione

Articolo 5 — Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso

1. La vigilanza, i controlli e le verifiche sulla qualità del servizio sono eseguiti dal Comune sia mediante personale comunale o soggetti incaricati, sia mediante gli organi degli enti preposti ai servizi sanitari competenti per territorio, congiuntamente e disgiuntamente.
2. Sono previsti tre tipi di controllo:
 - a) **controllo tecnico—ispettivo**, svolto dai dipendenti comunali o dai soggetti a ciò incaricati comprendente:
 1. la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate e dei pasti consegnati rispetto a quanto previsto dall'eventuale capitolato;
 2. il rispetto delle norme igieniche in tutte le fasi del servizio;
 3. il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la preparazione, il confezionamento, la veicolazione, la porzionatura e la distribuzione dei pasti. In questa tipologia di controllo rientra anche l'eventuale centro di cottura della ditta appaltatrice;
 - b) **controllo igienico-sanitario**, svolto dalla competente autorità sanitaria relativamente al rispetto della normativa igienico—sanitaria, al controllo dei pasti e delle derrate fornite e all'idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati;
 - c) **controllo sull'andamento complessivo del servizio**, assicurato — oltretutto dai soggetti di cui alla lettera a) — anche dai componenti della «Commissione mensa» di cui agli articoli seguenti.

Articolo 6 — Commissione mensa

1. La partecipazione degli utenti è assicurata mediante una commissione mensa composta da genitori, amministratori e personale comunale, aventi le seguenti finalità e funzioni:
 - realizzare un efficace collegamento tra l'utenza e l'amministrazione comunale, facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che provengono dalle famiglie;
 - vigilare sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso ai bisogni degli utenti;
 - segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio;
 - monitorare il gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, predisposte d'intesa con l'amministrazione comunale;
 - suggerire al Comune soluzioni innovative per una più funzionale realizzazione del servizio, nonché iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini.
2. La commissione mensa è organo di controllo propositivo.

Articolo 7 — Composizione della commissione mensa

1. Ciascuna commissione mensa si compone dei seguenti membri:
 - a) Assessore ai servizi socio—educativi o suo rappresentante;
 - b) un rappresentante degli insegnanti del plesso scolastico presso il quale è istituito il servizio di mensa scolastica;
 - c) fino a cinque rappresentanti dei genitori (con figli regolarmente iscritti alla mensa scolastica).
2. I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti sono designati dagli organismi scolastici e segnalati al Comune dal dirigente scolastico.
3. La commissione è formalmente costituita con specifico provvedimento del Comune e dura in carica un anno.

4. Qualora i genitori eletti vengano a cessare per qualsiasi causa o abbiano perso i requisiti di eleggibilità si procede immediatamente alla loro sostituzione con incarico fino alla scadenza naturale degli altri membri.

Articolo 8 — Compiti della commissione mensa

1. I controlli sull'andamento della mensa vengono effettuati con la frequenza ritenuta opportuna da ogni singola commissione.
2. I rappresentanti possono:
 - a) osservare e verificare la rispondenza dei pasti erogati alle tabelle dietetiche;
 - b) verificare le modalità di distribuzione dei pasti nei locali mensa delle scuole;
 - c) assaggiare gli alimenti cotti o crudi e chiedere eventuali chiarimenti in merito;
 - d) controllare la pulizia dell'ambiente e delle stoviglie.

Articolo 9 — Modalità di comportamento

1. I rappresentanti della commissione mensa possono accedere al locale mensa del plesso scolastico di competenza. Agli stessi è inoltre consentito, accompagnati da un addetto, di accedere al centro di cottura e ai locali ad esso annessi, con l'esclusione dei momenti di massima produttività e preparazione (per esempio nelle fasi seguenti la cottura e durante le fasi di riempimento e stazionamento dei contenitori) per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico sanitario.
2. Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori:
 - la visita al centro di cottura è consentita, in ogni giornata, ad un numero di componenti della commissione mensa non superiore a due; durante le visite i componenti della Commissione manterranno una condotta conforme alle disposizioni igieniche e comportamentali richieste dal gestore. È vietato l'assaggio dei cibi nel centro di cottura;
 - la visita ai locali mensa è consentita, in ogni giornata, ad un numero di rappresentanti non superiore a due. In ogni locale di somministrazione, durante il sopralluogo, vengono messi a disposizione della commissione le stoviglie necessarie per l'assaggio dei cibi.
3. Per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si deve rivolgere al responsabile della distribuzione.
4. Di ciascun sopralluogo effettuato i membri della commissione redigono un verbale contenente le osservazioni emerse; copia del verbale sarà inviata al Comune e al Dirigente dell'I. C.
5. Non è consentito ad alcuno prelevare porzioni di cibo dalle cucine o dai locali mensa per eventuali analisi o controlli sulla qualità delle pietanze e le caratteristiche igienico—sanitarie degli alimenti, fatta eccezione degli organismi a ciò ufficialmente preposti.
6. Durante i sopralluoghi, che devono essere articolati in modo da non ostacolare il lavoro degli operatori, non possono essere elevate contestazioni o date indicazioni direttamente al personale di cucina o di mensa in servizio.

Articolo 10 — Norme igieniche

1. L'attività della commissione mensa si esplica attraverso l'osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto o indiretto con gli alimenti. I rappresentanti della commissione mensa non possono toccare alimenti cotti o crudi pronti per il consumo, utensili, attrezzature, stoviglie.
2. I membri della Commissione mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere dalla visita in caso di tosse, raffreddore e malattie dell'apparato gastrointestinale.

Articolo 11 — Collaborazioni esterne

1. Il Comune può attivare forme di collaborazione con istituti, associazioni o enti per la realizzazione di analisi e controlli sulla qualità delle derrate alimentari acquistate e dei pasti somministrati.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente saranno regolate da apposita convenzione.

Titolo IV

Disciplina generale delle tariffe

Articolo 12 — Partecipazione al costo del servizio

1. Annualmente la Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina quote differenziate di contribuzione per il servizio di ristorazione scolastica.

Articolo 13 — Titolo di pagamento

1. La fruizione del pasto è subordinata all'esibizione di un idoneo titolo, cartaceo o informatico (buono—pasto, carta ricaricabile), comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 17.

Titolo V

Menu, diete speciali e fruizione pasti

Articolo 14 — Menu giornalieri

1. I menu quotidiani e le loro eventuali variazioni sono definiti dal Comune, sentito il competente Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione [SIAN].
2. Le tabelle dietetiche sulla base delle quali vengono preparati i pasti prevedono menu differenziati stagionali — uno invernale, uno primaverile ed uno estivo — con articolazioni su 4 settimane per le diverse fasce di utenza — scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori.
3. I menu e le tabelle dietetiche saranno affissi nelle sale mensa dei singoli plessi scolastici.

Articolo 15 — Diete speciali

1. Possono essere formulate dalle famiglie richieste di menu personalizzati secondo i seguenti criteri:
 - *diete leggere*, a semplice richiesta dei genitori e per non più di tre giorni consecutivi;
 - *diete speciali*, a seguito di richieste documentate da certificazione sanitaria di data non anteriore a 30 giorni;
 - *diete legate a particolari convinzioni religiose o culturali*: i genitori potranno richiedere per i propri figli diete particolari che rispettino le convinzioni religiose o culturali del nucleo familiare.
2. Non verranno prese in considerazione certificazioni mediche che non indichino in modo dettagliato la dieta prescritta, nonché gli ingredienti da utilizzare o da evitare nella preparazione della stessa.

Articolo 16 — Sospensione del servizio

1. Ai fini organizzativi le istituzioni scolastiche devono dare comunicazione scritta al competente ufficio comunale, con un anticipo di almeno quattro giorni lavorativi, qualora in occasione di uscite programmate, iniziative didattiche o per qualsiasi altro motivo tutti o parte degli alunni iscritti non usufruiscano del servizio di ristorazione.
2. Analogamente, qualora per gravi motivi il servizio non possa essere assicurato, il Comune provvede a darne immediata e preventiva comunicazione alle famiglie per il tramite delle scuole interessate.

Articolo 17 — Modalità di utilizzo del servizio

1. Al servizio di ristorazione si accede, previo pagamento anticipato della quota definita dall'amministrazione comunale, mediante consegna al personale incaricato di un ticket cartaceo ovvero di altro documento attestante l'avvenuta corresponsione della tariffa.
2. La porzionatura e la distribuzione dei pasti all'interno di ogni singolo locale mensa viene effettuata dal personale dell'impresa appaltatrice.
3. Nei locali mensa non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nella tabella dietetica, salvo diete differenziate previste al precedente articolo 15.
4. Per motivi igienico—sanitari nonché per una corretta educazione alimentare, nei locali mensa è vietato consumare pasti non forniti dall'amministrazione comunale.

Articolo 18 — Locali mensa

1. Per ragioni igienico—sanitarie i locali adibiti a mensa non possono di norma essere utilizzati per altro scopo, seppure nell'ambito delle attività dell'istituto. Qualora se ne presenti la necessità, viene adottato ogni accorgimento utile a salvaguardare la destinazione d'uso degli stessi.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 19 — Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla ristorazione scolastica, alle leggi sanitarie, allo statuto comunale e al regolamento comunale degli uffici e servizi.